

Articolo 1

Il responsabile del servizio finanziario

Il responsabile del servizio finanziario, o denominazione equivalente, dell'ente locale è un professionista, ai sensi della legge n. 4 del 2013.

Articolo 2

nomina

Il responsabile del servizio finanziario dipende funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e segue le direttive del suddetto Dipartimento.

Il responsabile che presta l'attività presso il singolo ente locale può essere collocato a disposizione del Dipartimento soltanto su provvedimento, motivato, del Ragioniere dello Stato, su richiesta motivata dell'Organo Esecutivo dell'ente, previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale e della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Articolo 3

Albo

Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito l'Albo dei responsabili dei servizi finanziari degli enti locali, suddiviso nelle due sezioni: Dirigenti e Funzionari.

Inizialmente l'Albo è costituito dai dirigenti e funzionari apicali titolari di posizione organizzativa, per gli enti sprovvisti di dirigenza, in servizio a tempo indeterminato, presso gli enti locali, da almeno 18 mesi.

Agli iscritti all'Albo, delle due sezioni, si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati dall'Aran, con contratti specifici e differenziati dal comparto Regioni-enti locali.

Il Dipartimento, in caso di accertata esigenze, indice un concorso pubblico per l'accesso all'Albo. Il concorso esterno per la sezione Dirigenti è riservato, per il 50% ai funzionari già iscritti all'Albo.

Dopo 100 giorni ed entro 150 giorni dall'elezione, il Sindaco/Presidente eletto può chiedere, al Dipartimento, l'assegnazione di un nuovo responsabile del servizio finanziario, con provvedimento motivato dell'Organo Esecutivo. Il Dipartimento può disporre la nuova assegnazione, previa procedura di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Per il mantenimento dell'iscrizione è prevista la formazione continua e obbligatoria per almeno 25 crediti formativi annuali. I corsi debbono essere approvati dalla Ragioneria generale dello Stato e prevedere una valutazione finale.

Articolo 4

Disponibilità

In caso di disponibilità del posto di responsabile del servizio finanziario presso un singolo ente, il Dipartimento pubblica, sul proprio sito web, avviso di selezione per 15 giorni, al quale possono partecipare gli iscritti all'Albo, dell'apposita sezione (sezione Dirigenti o sezione Funzionari).

La scelta, sulla base delle domande pervenute, è effettuata direttamente dal Dipartimento, nei successivi 5 giorni, e comunicata, entro il giorno successivo, al comune interessato.

L'iscritto in caso di disponibilità presso l'Albo percepisce, per sei mesi, lo stipendio, comprensivo del 50% dell'indennità in ultimo percepito.

Al termine di tale periodo viene collocato, fuori ruolo, presso la Ragioneria provinciale dove ha sede il proprio comune di residenza.

Se non riprende servizio entro 2 anni presso un ente, l'iscritto può chiedere di passare nel ruolo della Ragioneria provinciale o della Corte dei conti. In caso di mancata richiesta il Dipartimento provvede alla cancellazione dall'Albo e alla cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 5

Costi

Lo stipendio, comprensivo delle indennità di posizione e di risultato, è erogato direttamente dal Dipartimento.

Il 90% dei costi, stipendio, indennità e contributi, del singolo iscritto all'Albo che presta attività presso l'ente, è versato, mensilmente, dallo stesso ente locale ad un apposito conto della Ragioneria generale dello Stato.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, l'ente locale stesso versa il saldo dei costi suddetti e una maggiorazione del 5%, che finanzia il costo della tenuta dell'Albo.

Articolo 6

Norme finali e transitorie

I dirigenti e funzionari in servizio da meno di 12 mesi, al momento dell'entrata in vigore dell'Albo, sono iscritti nello stesso, nell'apposita sezione, al termine dei 24 mesi dall'assunzione.

Gli enti locali privi, all'atto dell'entrata in vigore dell'Albo, di responsabile del servizio finanziario a tempo indeterminato, ne danno comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore.

Entro i successivi 60 giorni, il Dipartimento attua la procedura di cui all'articolo 4, con termini raddoppiati.

Sono attribuite alle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni in materia di ordinamento del personale e dei dirigenti, prevedendo in particolare la disciplina dell'abilitazione delle funzioni dirigenziali, i requisiti professionali necessari e le modalità per il suo conseguimento.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI